

CONTRATTO

PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA SAI - LOTTO 1 CATEGORIA "ORDINARI" - CIG:9846543854 CUP: F19G22000200001

TRA

LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DI FIRENZE (di seguito anche SDS), con sede legale in FIRENZE (FI), Piazza della Signoria n. 1 (Palazzo vecchio) Codice Fiscale n. 94117300486 nella persona del Dott. MARCO NERATTINI, nato a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED] C.F. [REDACTED], e domiciliato, ai fini del presente contratto, presso la sede operativa della SDS, in viale della Giovine Italia n. 1/1 – Firenze, che interviene nel presente atto non in proprio, ma come Direttore della Società della Salute di Firenze;

E

CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (di seguito anche Consorzio, appaltatore o aggiudicatario), con sede legale in Via Valdipesa n. 1, Cap. 50127 FIRENZE (FI) P.IVA/CF 04876970486, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Firenze – n. 04876970486, rap-

presentato dal Dott. Giacomo Billi, nato a [REDACTED] il
[REDACTED], C.F: [REDACTED] e domiciliato ai fini
del presente atto presso la sede legale del Consorzio;

PREMESSO CHE:

- con provvedimento del Direttore della SdS di Firenze n. 33 del
22 giugno 2023, è stata indetta una procedura aperta in due lotti
per l'affidamento dei servizi di accoglienza integrata per i tito-
lari di protezione internazionale e minori stranieri non accom-
pagnati nell'ambito del sistema SAI (Categorie Ordinari – 145
posti e Soggetti con necessità di assistenza sanitaria, sociale e
domiciliare, specialistica e/o prolungata – 14 posti), per il
triennio 2023-2025, con opzioni di prosecuzione ed approvati i
relativi atti di gara;

- gli atti di gara disponevano che entrambi i lotti dell'appalto
fossero da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economi-
camente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rap-
porto qualità/prezzo (con prezzo bloccato), ai sensi dell'art. 95,
comma 3 lett. a) e 7 del D.Lgs 50/2016;

- il valore del costo fisso a base d'asta onnicomprensivo e non
soggetto a ribasso per il lotto 1 – categoria "ordinari" è stato
fissato, per la durata iniziale del contratto, in € 4.701.938,20;

- sono stati assolti i relativi obblighi di pubblicità;

- a seguito di svolgimento della gara telematica, mediante la
piattaforma di negoziazione regionale START, la Società della

Salute di Firenze, con Provvedimento del Direttore n. 82 del 22/12/2023 aggiudicava il lotto 1 dell'appalto (categoria "ordinari") a CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ - CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE – con sede legale in Firenze (FI), 50127 VIA VALDIPESA 1, C.F. 04876970486, e P.I. 04876970486;

- il Consorzio aggiudicatario ha dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere per la realizzazione del servizio della consorzata Cooperativa Sociale IL GIRASOLE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

- l'appaltatore risulta in possesso dei requisiti tecnico- professionali di cui alle normative vigenti;

- la SDS ha provveduto, altresì alla verifica del possesso in capo all'appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice);

- che la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett. a) del Codice e che nel caso di specie non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 32 comma 10 del D.Lgs 50/2016;

- con riferimento alla normativa antimafia di cui al D.Lgs 159/2011, la SDS: 1) ha verificato l'iscrizione di CO&SO FIRENZE SOC. COOP. SOCIALE nella sezione "IX-ristorazione, gestione delle mense e catering" dell'Elenco dei fornitori, pre-

statori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cd. White List) presso la Prefettura di Firenze con data di iscrizione 22/03/2023 e data di scadenza 20/03/2024 ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 2) ha provveduto alla richiesta dell'informazione antimafia relativa alla consorziata esecutrice IL GIRASOLE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 21/12/2023 (attualmente in istruttoria), ma il Comune di Firenze ha trasmesso – con riferimento a tale cooperativa – informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs 159/2011 PR FIUTG Ingresso 0117598 20230621 emessa in data 25/08/2023 nell'ambito di altra procedura ;

- la premessa al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica ed economica, il capitolato speciale d'appalto e le eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo:

- a) dalle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e, in generale, dalle norme applicabili e dai principi della pubblica amministrazione;
- b) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in

materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato

dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dalle linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici;

TUTTO CIO' PREMESSO

Intendendo definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l'affidamento del servizio oggetto dell'appalto, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che – unitamente agli altri atti richiamati – costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;

LE PARTI

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Disposizioni regolatrici dell'appalto

L'appalto viene concesso dalla SDS ed accettato dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente anche laddove non materialmente allegati al presente atto e che ne formano parte integrante e sostanziale:

- a) Relazione tecnica e illustrativa dell'appalto;
- b) Bando e Disciplinare di gara con i relativi allegati;
- c) Capitolato speciale di appalto;
- d) Offerta tecnica ed economica, nonché le dichiarazioni rese dall'appaltatore a corredo dell'offerta;

In particolare, copia del capitolato speciale d'appalto, controfirmata per integrale accettazione dall'affidatario è custodita agli atti della Società della Salute di Firenze.

Ai sensi del D.Lgs 81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio si ritiene che non sussistano interferenze tra il personale dell'Ente committente e quello dell'affidatario. Qualora, in corso di svolgimento del servizio, per avvenimenti imprevisti che dovessero intervenire, si accertasse l'esistenza di rischi da interferenza e sorgesse pertanto la necessità di redazione del DUVRI, le parti si impegnano alla sua elaborazione.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

La Società della Salute di Firenze, come sopra rappresentata ed in esecuzione degli atti in premessa richiamati, affida a CO&SO CONSORZIO PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ – CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Valdipesa n. 1, Cap. 50127 FIRENZE (FI) P.IVA/CF 04876970486, come sopra rappresentato, che accetta, l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione dei **servizi di accoglienza integrata per i titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati nell'ambito del sistema SAI – lotto 1 – categoria "Ordinari"**, alle condizioni tutte riportate nel Capitola-

to Speciale d'Appalto e alle condizioni delle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara.

È compreso nell'appalto anche tutto quanto non espressamente indicato in progetto, ma comunque necessario per la completa e funzionale realizzazione del servizio.

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata iniziale di 24 mesi a decorrere dal **01/01/2024** al **31/12/2025**. Al termine del periodo iniziale di durata del contratto, la stazione appaltante, qualora il Ministero dell'Interno ammetta a prosecuzione il progetto SAI Ordinari di cui è titolare la SDS e lo rifinanzi, i risultati dell'appalto siano stati soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016, di negoziare con l'aggiudicatario la ripetizione del servizio per ulteriori 36 mesi, alle condizioni eventualmente definite dal nuovo decreto di prosecuzione.

In caso di indizione di nuove procedure di scelta del contraente, la durata del presente contratto potrà essere prorogata (cd proroga tecnica – art. 106, c. 11 del D.Lgs 50/2016) limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SDS.

In caso di adesione della SDS ad eventuali bandi per l'ampliamento dei posti o di altre necessità di incremento/potenziamento delle prestazioni, non necessariamente connesse all'incremento del numero dei posti, ma comunque subordinate ad un aumento del budget riconosciuto dal Ministero dell'Interno, potrà essere richiesto all'aggiudicatario un aumento delle prestazioni di accoglienza fino al 40% del valore originario del contratto, per l'intera durata dello stesso, incluse le opzioni di prosecuzione.

Art. 4 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale per la realizzazione del servizio dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 viene determinato in € 4.701.938,20 (IVA inclusa).

Con riferimento alla revisione dei prezzi dell'appalto, si dà atto che la variazione dei corrispettivi, essendo gli stessi definiti sulla base del quadro finanziario approvato con decreto ministeriale in fase di prosecuzione del progetto, è ammissibile esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a seguito della variazione del quadro finanziario in sede di presentazione della domanda di prosecuzione del progetto (al termine del triennio 2023-2025), ed in tal caso della variazione si terrà conto in sede di rinegoziazione dell'eventuale ripetizione del servizio ai sensi dell'art.

63, c. 5 D.Lgs 50/2016, nei limiti del valore complessivo del piano finanziario effettivamente approvato dal Ministero per il nuovo triennio;

- nel corso ordinario dell'appalto, trascorsi i primi 12 mesi di esecuzione del servizio e, successivamente, ogni 12 mesi, dietro richiesta dell'impresa aggiudicataria e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici della Società della Salute di Firenze, secondo quanto di seguito specificato:

a) trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo di assicurare la copertura dei costi della manodopera, ferma restando la tempistica di cui al comma precedente, la revisione dei prezzi verrà effettuata, per le voci di costo relative al personale, solo in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente;

b) per le altre voci di costo, l'aggiornamento dei prezzi avverrà sulla base dell'ultima variazione percentuale dell'indice ISTAT-FOI rilevabile in quel momento rispetto al mese di avvio dell'esecuzione del servizio o, se successivamente intervenuto, rispetto al mese di decorrenza dell'ultimo aggiornamento, qualora le variazioni siano superiori al 5%;

c) in ogni caso, l'aggiornamento del corrispettivo è subordinato al riconoscimento di un budget aggiuntivo da parte del Ministero dell'Interno. In assenza, non potrà essere riconosciuto alcun adeguamento del corrispettivo.

Art. 5 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato polizza fideiussoria n. 505369137 rilasciata da Allianz Spa per una somma garantita di € 188.077,53 (EURO centototantottomilasettantasette/53), resa ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, in favore della Società della Salute di Firenze.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Società della Salute, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte della Società della Salute qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Società della Salute ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La Società della Salute ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi previsti dal presente contratto.

Art.6 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto della Società della Salute e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la SDS da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti

inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Al fine di garantire la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alla Società della Salute o al suo personale, ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme, ivi compreso il codice della Privacy, e degli obblighi previsti in materia di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, l'Appaltatore ha depositato copia delle seguenti polizze assicurative :

- Polizza assicurativa RCT e RCO Alliance Enterprise Liability n. 500528515 stipulata dal Consorzio Co&So (in corso di validità), con relativa appendice di dichiarazione n. 112561578;
- Polizza assicurativa RCT e RCO Unipol SAI n. 1/72417/65/186780938 stipulata dalla Coop. Soc. IL GIRASOLE (in corso di validità), con relativa appendice di variazione n. 45;

per la copertura di tutti i rischi di cui agli atti di gara e ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'appaltatore.

Art. 7 – Fatturazione e pagamenti. Tracciabilità dei flussi

finanziari

Le fatture o i documenti contabili equipollenti, emesse con cadenza connessa alla ricezione da parte della SDS delle rate di finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno, dovranno essere indirizzate alla Società della Salute, Viale della Giovine Italia 1/1, 50122 Firenze.

Le fatture in formato elettronico dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- il Codice IPA:UFGYXG;
 - i Codici CIG:9846543854 e CUP: F19G22000200001;
 - il Numero del Provvedimento di aggiudicazione del servizio;
- oltre agli altri elementi obbligatori anche ai fini del versamento dell'IVA.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento delle stesse. Qualora si verificano contestazioni, i termini di pagamento verranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della pendenza.

L'appaltatore si impegna ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

Tutte le transazioni finanziarie relative al presente contratto avverranno sul conto corrente dedicato comunicato dall'appaltatore all'avvio del servizio e rechneranno il CIG e il CUP assunti in sede di gara.

L'Amministrazione verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti del soggetto affidatario che gli stessi siano disposti sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa richiamata. In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 art. 3 della normativa suddetta.

Art. 8 – Modalità e termini di esecuzione del contratto

L'appaltatore, ai sensi delle clausole e norme richiamate espressamente nel presente contratto conferma di accettare tutto quanto attiene le modalità e i termini di esecuzione della fornitura, penali, garanzie, obblighi ed oneri a carico dell'aggiudicatario, e risoluzione contrattuale.

Art. 9 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Società della Salute e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società della salute ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla SDS stessa.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali – Nomina del responsabile esterno per il trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg UE 2016/679 del 27/04/2016 e dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii..

le parti del presente contratto sono consapevoli dell'importanza della protezione dei dati personali e dichiarano di essere a conoscenza di quanto prescritto dalle disposizioni normative loro applicabili in materia di protezione dei dati.

Ad integrazione e specifica degli obblighi di protezione dei dati derivanti dalla suddetta norma, il Consorzio contraente, per quanto concerne il trattamento dei dati derivante dall'esecuzione del presente contratto di servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 28 Reg UE 2016/679, quale "Responsabile del trattamento", dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. a tutte le prescrizioni di seguito elencate e a quelle successive che il tito-

lare del trattamento, riterrà di dettare, senza oneri aggiuntivi per quest'ultimo.

Il "Responsabile esterno" deve:

- trattare i dati personali esclusivamente nella misura necessaria a fornire i servizi di cui al presente contratto di appalto;

- trattare i dati esclusivamente per il raggiungimento della finalità che determina anche la durata del trattamento stesso e comunque al termine dell'affidamento dell'incarico i dati personali di titolarità della Società della Salute non potranno più essere trattati dal Consorzio in indirizzo: i dati dovranno essere (cancellati o restituiti) alla Società della Salute e dovranno essere cancellate tutte le copie esistenti, fatti salvi i trattamenti previsti da specifiche disposizioni di legge;

- rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la completezza dei dati trattati, ai sensi di quanto disposto dalla Parte Prima - Titolo V - del Dlgs 196/2003 e dal relativo allegato B e dall'art 32 del Reg. UE 2016/679. In particolare – in considerazione dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche, del rischio derivante da distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso in modo accidentale o illegale a dati personali trattati il Consorzio si impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dalle dal

D.Lgs 82/2005 e norme AGID e dalle disposizioni normative e regolamentari in materia;

- garantire la riservatezza dei trattamenti, anche vincolando alla riservatezza i propri dipendenti ed impegnando loro e chiunque agisca sotto la responsabilità del Consorzio CO&SO e abbia accesso ai dati personali a non trattare tali dati se non per le finalità del trattamento e comunque dopo averli istruiti adeguatamente;

- farsi autorizzare dal titolare del trattamento per ricorrere ad altri responsabili del trattamento (ciascuno diventa “sub-responsabile del trattamento”) che devono rispettare le condizioni previste ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 Reg. Ue 2016/679. Il “sub responsabile del trattamento” è autorizzato a trattare dati personali esclusivamente allo scopo di eseguire le attività per le quali tali dati personali siano stati forniti al Consorzio CO&SO ed è fatto loro divieto di trattare tali dati personali per altre finalità. Se il Consorzio CO&SO ricorre a “sub responsabili del trattamento”, essi saranno vincolati, per iscritto, da obblighi di protezione dei dati che assicurino almeno lo stesso livello di protezione previsto nel presente contratto.

Il “Responsabile esterno” deve:

- mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste dall’allegato “Piano Aziendale misure di sicurezza ICT (AGID)- Prescrizioni per fornitori”;

• mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate.

quali la pseudonomizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del GDPR e tutelare i diritti degli interessati (privacy by design);

• mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica attività del trattamento, con riferimento alla quantità dei dati personali raccolti, alla portata del trattamento, al periodo di conservazione e all'accessibilità (privacy by default);

Con apposito atto di nomina, la Società della Salute nomina il Consorzio CO&SO quale Responsabile del trattamento dei dati personali. Il Consorzio CO&SO accetta tale nomina secondo il modello e le clausole predisposte dalla Società della Salute di Firenze. Il Consorzio CO&SO è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

Art. 11 – Stipula del contratto e spese contrattuali

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il presente atto, per il corrispettivo stimato di € 4.701.938,20 (IVA inclusa), è soggetto alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore Aggiunto di cui al D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i., nonché alla disciplina dell'Imposta di Registro, solo in caso d'uso.

L'appaltatore assume a proprio carico tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, copia, bollo, etc. e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, fatta eccezione per l'IVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante.

L'impresa appaltatrice ha assolto l'imposta di bollo per il presente originale, mediante pagamento della somma di € 80,00 (EURO ottanta/00) come da ricevuta del Modello F24 allegato.

Le parti sottoscrivono il presente atto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/05.


Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze, [data delle sottoscrizioni digitali]

Per la Società della Salute di Firenze

Il Direttore

Dott. Marco Nerattini



Marco Nerattini
Regione
Toscana/01386030488
14.02.2024 09:44:18
GMT+00:00

Per Co&So –Consorzio per la cooperazione e la solidarietà –
consorzio di cooperative sociali – Società Coop. Soc.

Il Legale Rappresentante

Dott. Giacomo Billi



BILLI
GIACOMO
14.02.2024
08:56:12
GMT+00:00